Italia Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000134/12

Roma, 10 agosto 2012

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

A) Legge di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese:
   - Fondo € 10 mln al CONI da destinare alle FSN per eventi sportivi di rilevanza mondiale;
   - Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva – fino a € 23 mln;
   - Fondo di garanzia impianti sportivi presso Credito Sportivo – € 5 mln;
   - Fondo per la sicurezza del turismo montano - € 1 mln;
   - Personalità giuridica di diritto privato a federazioni e discipline che svolgono in via esclusiva attività sportiva per disabili e operano nell'ambito del CIP.

B) Legge di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. "spending – review").

***

A) Legge di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese":
- **Fondo € 10 mln al CONI da destinare alle FSN per eventi sportivi di rilevanza mondiale;**
- **Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva – fino a € 23 mln;**
- **Fondo di garanzia impianti sportivi presso Credito Sportivo – € 5 mln.;**
- **Fondo per la sicurezza del turismo montano - € 1 mln.;**

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00194 Roma, Foro Italico
tel +39 06 3685 1
www.coni.it

- **Personalità giuridica di diritto privato a federazioni e discipline che svolgono in via esclusiva attività sportiva per disabili e operano nell'ambito del CIP.**

E' stata definitivamente approvata dal Parlamento, ma non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge in oggetto, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. decreto "sviluppo").

In particolare, il Capo X della suddetta legge, rubricato con il titolo "Misure per il turismo e lo sport", prevede alcune norme di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

A tale proposito si segnala che l'articolo 67 della presente legge, mediante una disposizione inserita durante l'iter di conversione, prevede la destinazione di una quota pari a 10 mln di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'art. 13, comma 3-quater, d.l. 6 agosto 2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata, per l'esercizio 2012, al CONI, al fine della successiva riassegnazione alle FSN interessate per lo svolgimento nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.

L'art. 64 del suddetto provvedimento legislativo ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del suddetto fondo. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
Agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, si provvede, nel limite delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis dell'articolo 64, inserito in sede di conversione in legge, destina 5 mln di euro (presi dal succitato Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, di cui al comma 1 dello stesso art. 64) al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
Tale Fondo è istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo e sarà gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il CONI.

Al Fondo in questione possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.

L'art. 65 del provvedimento legislativo in oggetto, poi, stabilisce, attraverso un'integrazione rispetto a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189 (recante "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili"), che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili hanno natura giuridica di associazione con personalità giuridica di diritto privato.
Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle suddette federazioni sportive e discipline associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Agli organismi in questione continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.

L'articolo 66, inoltre, ha istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione di un milione di euro.

All'individuazione dei progetti che potranno beneficiare del Fondo medesimo si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo schema del decreto è poi trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui in precedenza, il decreto può comunque essere adottato.

Tra i progetti finanziabili, nei limiti delle disponibilità del Fondo, in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati nel decreto medesimo, possono rientrare anche quelli connessi allo sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna. Anche il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere, nell'ambito della propria attività istituzionale, progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna nonché attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Infine, si rappresenta che l'articolo 11 della legge in oggetto consente, per le spese documentate, sostenute dal primo gennaio 2013 al 30 giugno 2013 ed afferenti all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda in piscine e strutture sportive, la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

B) Legge di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. decreto "spending review").

E' stata definitivamente approvata dal Parlamento, ma non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge indicata in oggetto (**c.d. legge sulla "spending review"**) nella quale sono contenute diverse disposizioni che interessano, direttamente o indirettamente, il settore sportivo.

Di seguito si indicano, in sintesi, i principali aspetti di specifico interesse del provvedimento:

- Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi (art. 1).

  Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile.

  La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.
  E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni di cui in precedenza rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

- Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (art. 2).

  Gli enti pubblici non economici, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (tra cui le Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico e il Comitato italiano paralimpico) sono tenuti a ridurre gli uffici dirigenziali, e le relative dotazioni organiche, del 20 per cento e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale.

- Riduzione dei costi per locazioni passive (art. 3).

  Per gli anni 2012, 2013 e 2014 alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indicate dall'ISTAT, non si applica l'aggiornamento del canone relativo alla variazione degli indici ISTAT, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

- Riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni (art. 5).

  A decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
  A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non può superare il valore nominale di 7,00 euro.
  Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
  E' fatto divieto di attribuire incarichi di studi e di consulenze a soggetti collocati in quiescenza che abbiano già svolto, nell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti.

- Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali (art. 8).

  Al fine di assicurare la riduzione della spesa per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi societari inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT, sono ridotti in misura pari al 5 per cento per l'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

- Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni (art. 17).

  Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del d.l. 95/2012 sono oggetto di riordino. E', pertanto, prevista la soppressione delle province o il loro accorpamento sulla base di criteri e requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.
  In particolare i suddetti requisiti minimi risultano essere i seguenti: l'estensione territoriale non deve essere inferiore a duemilacinquecento (2.500) chilometri quadrati e la popolazione residente non deve essere inferiore a trecentocinquantamila (350.000) abitanti.
  Le nuove province, risultanti dalla procedura di riordino, devono possedere entrambi i requisiti di cui in precedenza.
  Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione, nonché le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province soppresse con contestuale istituzione delle relative città metropolitane (ai sensi dell'art. 18, comma 1, della

presente legge, le province soppresse, con decorrenza massima a partire dal 1 gennaio 2014 e a seguito di contestuale istituzione delle relative città metropolitane, sono quelle di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).

Quanto agli aspetti di diretto interesse per l'organizzazione sportiva, si rappresenta quanto segue:

- disposizioni in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche

In sede di conversione del decreto sono state inserite alcune disposizioni, di seguito rappresentate, che consentono alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 289/2002 di fruire di un regime derogatorio rispetto alle seguenti previsioni di ordine generale di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8, della legge in oggetto.

In particolare, il comma 6 dell'art. 4 stabilisce una deroga in favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 289/2002 rispetto al divieto ivi previsto, vale a dire il divieto di ricevere, a decorrere dal 1 gennaio 2013, contributi a carico delle finanze pubbliche da parte degli enti di diritto privato che forniscono servizi a favore dell'amministrazione pubblica di cui al d.lgs. 165/2001, anche a titolo gratuito.
Tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 7 dell'art. 4, consente, poi, alle succitate amministrazioni pubbliche, in deroga al divieto generale ivi disposto con decorrenza 1° gennaio 2014 al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, di acquisire in via diretta beni e servizi (evitando così l'ordinario regime delle procedure concorrenziali) tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002 (dunque con associazioni e società sportive dilettantistiche).

Infine, mediante il comma 8 dell'art. 4, sono fatte salve in favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della l. 289/2002 le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore sia pari o inferiore a 200.000 euro. Sono, comunque, fatti salvi gli affidamenti in essere fino al 31 dicembre 2014 (e non più fino al 31 dicembre 2013, come originariamente disposto dal decreto).

- Commissario straordinario Aero Club d'Italia.

In base all'art. 7, comma 26 bis, della legge in questione, inserito nel corso dell'iter di conversione, è prorogato l'incarico del Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ciò al fine di adeguare il relativo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo.

- Mobilità personale CONI Servizi s.pa.

Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla Coni Servizi S.p.A. ex lege 178/2002, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001.
Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinquies* dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

- Disposizioni relative alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche (c.d. "società in house")

Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente, allo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013 o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013.

Tuttavia, attraverso un emendamento inserito in seno al comma 3 dell'art. 4, in sede di conversione, le suddette disposizioni non si applicano, tra le altre, alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, e alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza.

Inoltre, la soppressione non scatta "qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato". Su queste ultime ipotesi, però, si deve esprimere con parere vincolante l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Da ultimo il comma 3-*sexies* della presente legge, inserito durante l'iter di conversione, dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto le amministrazioni pubbliche "possono predisporre piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate". I piani sono approvati "previo parere favorevole" del Commissario straordinario (trattasi del Commissario straordinario sulla "spending review" Enrico Bondi) per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".

- Disposizioni relative ai C.d.A. delle società "pubbliche".

Attraverso l'inserimento, operato in sede di conversione del provvedimento in oggetto, nell'ambito del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del comma 5-*bis* e del comma 5-*ter*, il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, dai C.d.A. delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, non può essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione; sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello di cui in precedenza.

Si rammenta che, in base all'art. 4 della presente legge, i C.d.A. delle suddette società devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge funzioni di amministratore delegato.
Tale disposizione si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del d. l. 95/2012.
Inoltre, il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei dipendenti delle suddette società non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Anche in questa ipotesi, sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello succitato.

***

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)